

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura *

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno
.....
.....
.....
per l'elezione del 17° Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il sottoscritto dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (vedasi testo a tergo);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;
- di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni di cui al TITOLO VBIS "Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale" della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3;
- di non aver accettato altra candidatura in lista diversa per l'elezione anzidetta.

Data,

(Firma autenticata)

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE**

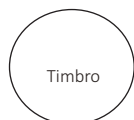
A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.

il _____, domiciliato in _____, nato a _____

da me identificato con il seguente documento: _____

n. _____.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.



_____, il _____

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede all'autenticazione

(*) modello da compilarsi in duplice copia: l'originale da depositare presso il Tribunale e una copia fotostatica da presentare in Procura per il rilascio del certificato del casellario giudiziale

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto _____, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38 bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO E DELEGA

il rappresentante legale del partito/movimento politico

_____, o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

Firma

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

CAPO III - INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.